

Proc. Unit. n. 94/2024 R.G. (Ristrutturazione dei debiti): MINNONE Consuelo
Gestore della crisi: Dott. Giuseppe Aprile (O.D.C.E.C di Palermo)

TRIBUNALE DI PALERMO QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

IL GIUDICE

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII depositata in data 15 aprile 2024 da MINNONE Consuelo [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Volpe atto (ettorevolpe@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Palermo, Via A. Pasculli n. 12;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 16 aprile 2024;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali della debitrice - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento - (O.D.C.E.C di Palermo) - dott. Giuseppe Aprile contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII;

dato atto che non è stata indicata l'attuale pendenza di procedure esecutive in relazione alle quali valutare la sospensione *ex art. 70*, comma 4, CCII;

ritenuta l'opportunità, a mente della disposizione appena citata, di disporre il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della debitrice, nonché il divieto per quest'ultima di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visto l'art. 70 CCII;



DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it;

DISPONE

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;

DISPONE

il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

DISPONE

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il professionista - sentito il debitore - riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi alla proponente e al professionista nominato con funzioni di gestore della crisi, dott. Giuseppe Aprile, a cura della Cancelleria.

Palermo, 17 aprile 2024

IL GIUDICE
Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.





STUDIO LEGALE

AVV. ETTORE VOLPE - AVV. VINCENZO MARTE - AVV. PIERLUIGI FAUZIA

VIA A. PASCULLI, 12 - 90138 PALERMO

TEL./FAX 091.651.64.44

TRIBUNALE DI PALERMO

RICORSO PER L'OMOLOGA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Della Sig.ra **Minnone Consuelo**, [REDACTED]

[REDACTED],
rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Volpe (VLPTR84C23G273G), ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Palermo, Via A. Pasculli n.12, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente atto (Pec ettorevolpe@pec.it, fax: 091.651.64.44)

PREMESSO

- Che l'odierna istante versa in una condizione di sovraindebitamento incolpevole a fronte della quale, ricorrendo le condizioni, intende avvalersi degli strumenti di tutela a tale scopo predisposti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
- Che, per tale ragione, presentava all'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo, istanza di nomina del Gestore della crisi al fine di essere coadiuvata nella formulazione della proposta di composizione della crisi.
- Che veniva pertanto nominato gestore della crisi il Dott. Giuseppe Aprile.
- Instaurato un proficuo confronto e colte le osservazioni del Professionista nominato, si ritiene dunque di poter formulare la seguente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

I. Sui requisiti di ammissibilità

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall'art 67 e s.s. del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ed in particolare, la ricorrente:

a) Come si avrà modo di esporre, versa in stato di sovraindebitamento inteso quale "*stato di crisi o di insolvenza del consumatore*";



- b) è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art. 2 lett. e) Codice della Crisi.
- c) non è soggetta o assoggettabile ad altre procedure concorsuali vigenti;
- d) non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
- e) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.;
- g) la domanda è corredata dell'elenco e della documentazione di cui all’art. 67 L.F.

II. Dati personali e cause del sovraindebitamento

Il nucleo familiare dell’istante si compone, oltre che della stessa, dei suoi due figli, il primo di appena un anno di età [REDACTED] ed il secondo nato [REDACTED]

La sig.ra Minnone risulta impiegata con contratto a tempo indeterminato part time presso la società [REDACTED] e percepisce una retribuzione media annua comprensiva della tredicesima mensilità di euro [REDACTED], come è dato rilevare dalla certificazione unica dei redditi 2023 anno d'imposta 2022.

Come si avrà modo di verificare, la sig.ra Minnone ha fatto un ricorso al credito contenuto che le ha permesso sino ad oggi di onorare le obbligazioni contratte con gli istituti finanziari. In particolare si riscontrano solo due posizioni, entrambe contratte con Compass Banca s.p.a.. Ciò che ha destabilizzato l’equilibrio economico finanziario dell’istante si rinviene in una cartella di pagamento di oltre euro 27.000,00 per sanzioni a violazioni del codice della strada determinate dalla condotta di un terzo soggetto a cui aveva dato in prestito il proprio mezzo di locomozione, non consapevole del fatto che lo stesso non avesse idoneo titolo di guida.

Volendo provvedere comunque a sanare tale debito, anche mediante ricorso ad una rateizzazione, l’importo della stessa risulterebbe tuttavia troppo oneroso e di fatto, sommandosi alle rate dei finanziamenti a carico, comporterebbe un costo complessivo mensile di oltre 850,00, evidentemente non compatibile con il reddito disponibile ed in particolare con la necessità di garantire il fabbisogno minimo ai due figli in tenerissima età. E’ di tutta evidenza che ulteriori attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di natura esecutiva pregiudicherebbero definitivamente



la solidità economica del nucleo familiare della sig.ra Minnone che si troverebbe costretta suo malgrado ad abbandonare i pagamenti dei prestiti.

A ciò si aggiunge l'aggravio di costi connessi al sostentamento del nucleo familiare, che oggi vede oltre l'istante, i due figli in tenerissima età.

Al fine di scongiurare tale evento la sig.ra ha ritenuto diligentemente di perseguire la procedura di composizione della crisi nella forma del piano di ristrutturazione dei debiti in modo da poter pagare anche integralmente le obbligazioni residue a suo carico.

III. Dettaglio esposizioni debitorie (elenco creditori)

Le obbligazioni oggi pendenti a carico della sig.ra Minnone sono le seguenti:

- 1) Debito nei confronti di Compass Banca s.p.a. relativo a contratto di prestito personale n. [REDACTED] stipulato in data 09.03.2021 dal valore originario di euro 30.000,00 da rimborsare in anni 10 con rate mensili dal valore di euro 368,00. Il prestito risulta in regolare ammortamento ed il debito residuo in sorte capitale alla data del 15.03.2024 sarà pari a euro 23.714,52 come da ammortamento trasmesso dalla creditrice.
- 2) Debito nei confronti di Compass Banca s.p.a. relativo a contratto di prestito personale finalizzato all'acquisto di motociclo n. [REDACTED] dal valore originario di euro 5.100,00 da rimborsare mediante pagamento di n. 48 rate da euro 128,00. Il prestito risulta in regolare ammortamento ed il debito residuo in sorte capitale alla data del 15.03.2024 sarà pari a euro 3.480,35 come da ammortamento trasmesso dalla creditrice.
- 3) Debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 27.382,92, tutti relativi a cartella che vede ente impositore la Prefettura di Palermo;
- 4) Regione Sicilia, Assessorato Economia e Finanze, ha comunicato importi dovuti per tassa automobilistica per euro 602,80;
- 5) Debito nei confronti del Comune di Palermo Ufficio Tributi per euro 406,00 relativo a tributi locali IMU dal 2015 al 2020, ricavati dal cassetto tributi.

Tabella debiti



Tipologia di finanziamento/D ebito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare e debito contratto	Rata media mensile (comprensiva di altri finanziamenti in essere)	Debito residuo	Categoria credito
Fin. Credito al consumo	09/03/2021	[REDACTED]	1 - Compass Banca S.p.A.	30.000,00	368,00	23.714,52	Chirografario
Fin. Credito al consumo	07/09/2022	[REDACTED]	1 - Compass Banca S.p.A.	5.100,00	128,00	3.480,35	Chirografario
Sanzioni chirografario			2 - AdE Riscossione			27.382,92	Chirografario
Tributi			3 - Comune di Palermo Ufficio Tributi			406,00	Privilegiato_mobiliare
Tributi			Regione Sicilia			602,80	Privilegiato mobiliare

TOTALE DEBITORIA PRIMA DEL PIANO	55.586,59		496,00
	Debito Residuo	% Totale	Rata Media Mensile
Violazioni CdS Prefettura	27.382,92	49,26%	0,00
Fin. Credito al consumo	27.194,87	48,92%	496,00
Tributi locali	1.008,80	1,82%	0,00

Il debito totale accertato in capo alla debitrice è di euro 55.586,59.

IV. Dati reddituali

La sig.ra Minnone, unica percettrice di reddito del nucleo familiare, risulta impiegata con contratto a tempo indeterminato part time presso la società Mondo Auto srl dal 05.08.2019 e percepisce una retribuzione media annua comprensiva della tredicesima mensilità di euro [REDACTED] mensili, come è dato rilevare dalla certificazione unica dei redditi 2023 anno d'imposta 2022.

Dati reddituali storici				
Anno	Impiego Debitore	Reddito netto annuo Debitore	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
2022	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2021	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



2020				
2019				

V. Condizione di sovraindebitamento

Le spese di sussistenza del nucleo familiare, nell'ottica del maggior sacrificio possibile, ammontano a complessivi euro 800,00 come da seguente tabella.

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	400,00
Abbigliamento e calzature	100,00
Utenze	150,00
Spese auto-moto e trasporti	120,00
Telefoni cellulari	10,00
Servizi sanitari	20,00
TOTALE SPESE	800,00

Va osservato come le spese a carico della debitrice siano riconducibili a quelle strettamente necessarie al soddisfacimento primario dei bisogni della famiglia e risultano ampiamente minori di quelle medie rappresentate dalle rilevazioni Istat che stimano le spese minime per una famiglia identificata alla voce "Tipologia Familiare Istat" mono genitore in euro 2.099,00.

Si precisa che il costo medio mensile di maggior rilievo ad oggi è rappresentato dalla spesa che deve affrontare per i suoi due figli, l'ultimo dei quali nato appena il 16.10.2023.

Va quindi evidenziato che, nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dell'odierno istante di adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo importante assumono le necessità familiari qui intese come spese necessarie per soddisfare i bisogni primari ed essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Emerge peraltro con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento del debito gravante e di far contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare.

Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è dunque proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che prevedibilmente non



subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso.

La condizione di sovraindebitamento è dunque pienamente riscontrabile, considerando che la rata attualmente a carico, per i prestiti contratti con Compass, è complessivamente pari ad euro 496,00, già sensibilmente al di sopra delle spese di sostentamento oggi accresciutesi (rispetto alla data di contrazione dei debiti) per la nascita dei due figli. Gioco Forza, l'esposizione con Agenzia delle Entrate Riscossione, non consente dunque una rateizzazione ordinaria sostenibile. Ipotizzando una rateizzazione a 72 mesi, come consentita dalla legge, infatti, l'importo mensile sarebbe di euro 380,31, oltre gli interessi di rateizzazione che unitamente ai ratei già a carico restituirebbe un carico non compatibile con il sostentamento del nucleo familiare.

VI. Dati patrimoniali

Il patrimonio immobiliare della Sig.ra Minnone si compone di n. 1 unità immobiliare in piena proprietà, ed in particolare:

- Bene immobile di tipo economico popolare sito in Palermo in [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 111mq e rendita catastale euro 126,53. Il valore di mercato del bene sulla scorta dei valori medi OMI è quantificabile in euro 99.900,00.

L'immobile costituisce la casa di abitazione del nucleo familiare.

La sig.ra Minnone risulta possedere un b motocicletta modello SH 350 immatricolata nel mese di settembre 2022 il cui valore di mercato stante la valutazione presa a riferimento dai siti on line specialisti nel settore è quantificabile in una media di euro 5.031,00 (fonte Moto.it).

La sig.ra Minnone risulta altresì titolare di autovettura modello Fiat 500 immatricolata nel 2008 il cui valore di mercato, stante la valutazione presa a riferimento dai siti on line specializzati è pari a circa euro 3.650,00.

La sig.ra Minnone è titolare di:



- Conto corrente tenuto presso Unicredit s.p.a. con saldo alla data del 21.03.2024 di euro [REDACTED]
- Carta prepagata Unicredit s.p.a. con saldo disponibile alla data del 21.03.2024 di euro [REDACTED]

VII. Indicazione dei contenziosi pendenti

La sig.ra Minnone non è oggi parte di contenziosi pendenti in materia civile o tributaria.

VIII. Elenco atti di disposizione nel quinquennio ed atti impugnati dai creditori

La ricorrente ha compiuto nel quinquennio antecedente il deposito della presente proposta il seguente atto di disposizione:

- In data 29/03/2021 acquisto dell'immobile che costituisce la casa di abitazione, per un prezzo di euro 50.000,00;
- In data 26.10.2021 donazione in favore della sorella Minnone Luana di immobile [REDACTED].

IX. Ammissibilità del piano ed insussistenza di condizioni soggettive ostative

Alla luce delle esposte circostanze si può ritenere che la debitrice sia meritevole della tutela invocata, dacché non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 68 Codice della Crisi).

La ricorrente, infatti, non ha mai contratto esposizioni debitorie nella prospettiva di non onorarle, come infatti ha sempre fatto sino ad oggi.

Ed invero, nel marzo 2021 la sig.ra Minnone stipulava il primo rapporto con Compass al fine di far fronte ad alcune spese indefettibili, quali i lavori sull'immobile da adibire a casa di abitazione principale. Si rappresenta che a tale data la debitrice non aveva figli sicché riteneva, come in effetti ha fatto, di poter sostenere validamente l'obbligazione assunta.



In data [REDACTED], dopo la nascita del primo figlio, la sig.ra Minnone contraeva il secondo piccolo prestito con Compass, onorando anche questo sino ad oggi.

Gli elementi destabilizzanti emergevano a far data dal 2023, con la notifica della cartella di pagamento oggi riportata da agenzia delle entrate riscossione, cui faceva ulteriore seguito la gravidanza e la nascita del secondo figlio, con consequenziale aggravio di costi a carico per il sostentamento familiare.

Si ribadisce come l'importo della cartella non sia tale da consentirne una rateizzazione ordinaria senza pregiudicare l'assolvimento degli altri oneri a carico o il dignitoso sostentamento dei figli.

V'è anche da considerare il concorso dell'istituto di credito Compass nell'erogare il secondo piccolo prestito che, pur sensibilmente, si registra fuori dai parametri di corretta valutazione del merito creditizio dettati dall'art. 124 bis TUB.

Tale sensibile squilibrio, certamente non addebitabile alla ricorrente in termini di colpa grave (tantomeno considerando la condotta adempiente tenuta dalla stessa), esponeva tuttavia questa ad instabilità conseguente a minime contrazioni reddituali o aggravii di spesa (cosa poi avvenuta con la nascita del secondo figlio).

A tal proposito si richiama recente pronuncia del Tribunale di Termini Imerese secondo cui *“tale rilievo deve necessariamente coordinarsi con l'art. 124 bis T.U.B., richiamato dall'art. 12 bis, comma 3bis, L. 3/2012, a tenore del quale “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Ne deriva, quindi, a carico del soggetto finanziatore, un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con la conseguenza che, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio; ne consegue, quale corollario del combinato disposto normativo citato, che il principale responsabile dei doveri previsti all'art. 124 bis T.U.B. sia il solo ente finanziatore, sicché il consumatore non può ritenersi responsabile del prestito concesso allorché, nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie*



entrate, si sia rivolto ad un intermediario finanziario confidando nella professionalità di quest'ultimo ed, in particolare, nella propria capacità a compiere le opportune verifiche sul merito creditizio” (Cfr. **Tribunale di Termini Imerese omologa del 03.01.2023**). Allo stesso modo, il Tribunale di Vicenza con provvedimento del 24/09/2020 ha affermato che “i finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore”.

Ed ancora, il **Tribunale di Napoli Nord del 27.10.2020** ha affermato che “il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio. Il Tribunale osserva in particolare che un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le finanziarie hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio (più precisamente si condivide il precedente del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui “la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore). Del resto in tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma, prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” (si veda anche art. 69, comma II - come modificato dal Correttivo al Codice della Crisi in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - e art. 283, comma V del suddetto Codice). Nel caso di specie può concludersi che l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle



proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente”.

La recente giurisprudenza ha dunque coerentemente affermato che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza **(Cfr. Tribunale Torino, 01 Giugno 2023)**.

In punto di condizioni soggettive ostative all'omologa è dato sin d'ora richiamare la recente pronuncia della **Corte di Cassazione, Ordinanza del 27 luglio 2023 n. 22890**, intervenuta nel segnalare come il mutamento normativo attuato dapprima con il d.l. n. 137/2020 e chiaramente trasponibile all'analogo contenuto del Codice della Crisi, sia tutt'altro che irrilevante.

In tale pronuncia si conferma l'evidente *ratio* che ha mosso il legislatore a fornire al giudice un criterio generale di valutazione ben meno rigoroso, dovendosi valutare l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico e non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.

Infine, la condizione soggettiva di piena buona fede e lo spirito di adempimento della ricorrente sono espressi appieno dal contenuto della presente proposta, che prevede il soddisfacimento integrale di tutto il ceto creditorio, senza alcuno stralcio.

X. Esposizione della proposta

La presente proposta è formulata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- b) garantire stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano, consentendo al contempo agli istanti ed al loro nucleo familiare la conduzione di una vita dignitosa;
- c) trovare pertanto il maggiore equilibrio possibile tra risorse disponibili e debito sostenibile.



La Proposta prevede dunque il pagamento integrale a favore dei creditori di complessivi euro 55.586,59 da pagarsi in 120 rate come di seguito espresso in tabella dal valore medio di ciascuna rata di euro 463,21.

In particolare la proposta prevede il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad euro 3.094,00 comprensivo di IVA, decurtato dell'acconto già versato da corrispondere in n 7 rate di cui le prime 6 da euro 463,21, ed una in corrispondenza della rata n. 7 da euro 314,74.

Al fine di evitare dilazioni di pagamento con rate mensili di basso valore la sig.ra Minnone provvederà al pagamento nei confronti del Comune di Palermo in due rate. La prima in corrispondenza della rata n. 7 da euro 148,47 e la seconda alla rata n.8 da euro 257,53.

Provvederà altresì al pagamento del debito nei confronti della Regione Sicilia Assessorato Economia e Finanze in n. 2 rate a partire dalla rata n.8 da euro 205,68 cui seguirà una rata in corrispondenza della rata n. 9 da euro 397,09.

A partire della rata n 10 provvederà al pagamento integrale dei creditori mediante il pagamento di n. 118 rate di cui le prime 117 da euro 463,21 ed un'ultima da euro 382,22 come rappresentato in tabella.

1. pagamento del debito nei confronti di Compass per complessivi euro 27.194,87 da pagarsi in n. 118 rate, dalla rata n. 10, di cui le prime 117 da euro euro 230,81 ed un'ultima da euro 190,45.

2. Pagamento integrale nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per complessivi euro 27.382,92 da pagarsi in n. 118 rate, dalla rata n. 10, di cui le prime 117 da euro 232,40 ed un'ultima da euro 191,77.

Pagamento integrale del debito nei confronti del Comune di Palermo per euro 406,00 da pagarsi mediante il pagamento di n. 2 rate dalla rata n. 7 da euro 148,47 e la seconda alla rata n.8 da euro 257,53.

3. Pagamento integrale del debito nei confronti della Regione Siciliana Assessorato Economia e Finanze da pagarsi mediante il pagamento di n. 2 rate dalla rata n.8 da euro 205,68 cui seguirà una rata in corrispondenza della rata n. 9 da euro 397,09.



Creditore	Debito Residuo	% stralci o	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media
1 - Compass Banca S.p.A.	23.714,52	0,00%	0,00	23.714,52	118	Dalla rata n. 10	n. 117 rate da euro 201,27 – n.1 rata la 118 da euro 166,08
1 - Compass Banca S.p.A.	3.480,35	0,00%	0,00	3.480,35	118	Dalla rata n. 10	n. 117 rate da euro 29,54 – n.1 rata la 118 euro 24,37
2 - AdE Riscossione	27.382,92	0,00%	0,00	27.382,92	118	Dalla rata n. 10	n. 117 rate da euro 232,40 – n.1 rata la 118 euro 191,77
3 - Comune di Palermo Ufficio Tributi	406,00	0,00%	0,00		2	Dalla rata n 7	n. 7 rate da euro 148,47 – n.8 da euro 257,33
4 - Assessorato Economia e Finanze	602,80	0,00%	0,00	602,80	2	Dalla rata n. 8	n.8 da euro 205,68 – n.9 da euro 397,09

Si rappresenta che la rata complessiva in favore di Compass Banca sarà pari ad euro 230,91 per n. 117 rate ed l'ultima da euro 190,45.

XI. Idoneità e fattibilità della proposta

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per la debitrice ed il nucleo familiare.

L'individuazione della quota di reddito disponibile al netto delle spese di sostentamento del nucleo familiare per come sopra quantificate restituisce infatti una prognosi di ragionevole sostenibilità, pur esprimendo un evidente spirito di sacrificio.

XII. Confronto sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Fermo restando che il Codice della Crisi non prevede in riferimento al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore la condizione di ammissibilità data dalla convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria, la debitrice ha comunque inteso formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto alla procedura alternativa di liquidazione controllata del patrimonio del sovra indebitato.

Nel caso di specie, invero, v'è poco da argomentare giacché la proposta prevede il soddisfacimento integrale del ceto creditorio senza previsione di stralci di sorta. E' appena il caso di evidenziare che nulla in più potrebbe né dovrebbe pervenire ai creditori in caso di apertura della liquidazione controllata.



XIII. Coerenza del Piano proposto con le previsioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla normativa vigente, si conclude rilevando che:

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 67 e s.s. del Codice della Crisi;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento;
- è consumatore, giacché persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- La proposta rispetta le disposizioni dei cui all'art. 67 comma 2 (elenco: di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia).
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni pendenti;
- È stata analizzata la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- Sono stati indicati gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
- Lo stato di sovraindebitamento non è dipeso da colpa grave, malafede o frode, giacché da imputare ai fattori estrinseci descritti in narrativa.

XIV. Istanza di adozione delle misure cautelari e protettive

In ragione del contenuto della presente proposta ed al fine di consentirne la compiuta esecuzione si chiede di disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali sul patrimonio e sul reddito del debitore.



Per tutto quanto sopra esposto, la sig.ra Minnone Consuelo, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

- Verificata l'ammissibilità del piano e della proposta, adottare i provvedimenti di cui all'art. 70 co. 1 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza;
- Col medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 70 co. 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, e dunque disporre il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- Ovvero, all'occorrenza, concedere un termine per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti che si riterranno eventualmente necessari;
- Nel merito, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano con sentenza, adottando i provvedimenti di cui agli artt. 70 e s.s. del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza.

Salvis iuribus

Si producono documenti come da separato indice

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002

Il sottoscritto Avv. Ettore Volpe, procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00. Dichiara, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. a mezzo **Fax** al n. 091.6811188 o a mezzo **pec** all'indirizzo ettorevolpe@pec.it

Palermo li 23 marzo 2024

Avv. Ettore Volpe

